

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 29/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante A.I.A.** e l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il giorno 19.10.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

[52] – RICORSO DELLA SOCIETÀ FC JUVENTUS SPA PER L'IMPUGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 43-BIS DEL CGS FIGC E DELL'ART. 9.10 DELLO STATUTO – REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A, DELLA DELIBERA ASSUNTA IN DATA 26.7.2018 DALL'ASSEMBLEA DELLE SOCIETÀ ASSOCIATE ALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
visto il ricorso in epigrafe, presentato da FC Juventus Spa;
visto l'atto di rinuncia al menzionato ricorso depositato alla odierna udienza dalla Società ricorrente;
vista la nota della Lega resistente, che non si oppone alla rinuncia stessa;
ritenuto che la rinuncia, pur non essendo regolare perche non notificata ai sensi di legge, dimostra che la FC Juventus Spa non ha più interesse a ottenere una pronuncia sul merito del ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Dispone addebitarsi la tassa.

[76] - RICORSO EX ARTT. 30 E 32 CGS CONI CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE ANTICIPATA EX ART. 33 CGS CONI E/O 30, COMMA 12 CGS FIGC DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. SIG. NOVELLINO VINCENZO, AVENTE AD OGGETTO L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF. N. 59 DEL 30.08.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L DEL 30.08.2018 PUBBLICATO DALLA LEGA PRO.

[77] - RICORSO EX ARTT. 30 E 32 CGS CONI CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE ANTICIPATA EX ART. 33 CGS CONI E/O 30, COMMA 12 CGS FIGC DELLA SOCIETÀ URBS REGGINA

1914 SRL IN PERSONA DEL PRESIDENTE NONCHÉ LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DOTT. DEMETRIO PRATICÒ, AVENTE AD OGGETTO L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF. N. 59 DEL 30.08.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L DEL 30.08.2018 PUBBLICATO DALLA LEGA PRO.

[78] - RICORSO EX ARTT. 30 E 32 CGS CONI CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE ANTICIPATA EX ART. 33 CGS CONI E/O 30, COMMA 12 CGS FIGC DELLA SOCIETÀ PRO PIACENZA 1919 SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DOTT. MAURIZIO PANNELLA, AVENTE AD OGGETTO L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF. N. 59 DEL 30.08.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L DEL 30.08.2018 PUBBLICATO DALLA LEGA PRO.

[79] - RICORSO EX ARTT. 30 E 32 CGS CONI CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE ANTICIPATA EX ART. 33 CGS CONI E/O 30, COMMA 12 CGS FIGC DELLA SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DOTT. OSCAR BECCHIO, AVENTE AD OGGETTO L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF. N. 59 DEL 30.08.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L DEL 30.08.2018 PUBBLICATO DALLA LEGA PRO.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, annulla, nella parte impugnata, la delibera del Commissario Straordinario FIGC di cui al Com. Uff. n. 59 del 30.08.2018 e il Com. Uff. n. 91/L del 30.08.2018 della Lega Pro.

Compensa le spese tra le parti.

Nulla per la tassa.

Motivazioni con separato Comunicato Ufficiale.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare**
Dott. Cesare Mastrocola

“”

Publicato in Roma il 19 ottobre 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbricini